



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 265

d'iniziativa dei consiglieri Cecchetto, Bet, Bisaglia, Dolfin, Pan, Sandonà, Zecchinato, Barbisan, Vianello

licenziato il **20.11.2024** nella seduta n. **158**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 37	34		3
Maggioranza richiesta	n. 19			

Relatore in Aula: la consigliera Milena CECCHETTO

Correlatore in Aula: la consigliera Chiara LUISETTO

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Relazione

Relatore: la consigliera Milena CECCHETTO

Il gemellaggio rappresenta la stipulazione ufficiale di un'unione fra due o più comunità (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) allo scopo di collaborare in diversi settori come ad esempio quello economico, sociale, educativo e culturale. Il gemellaggio consente alle municipalità di inserirsi all'interno di sistemi relazionali di dimensione internazionale poiché costituisce uno strumento utile a stabilire e mantenere rapporti duraturi nel tempo, creando una rete di legami diffusa tra paesi appartenenti anche a Stati diversi. In aggiunta, il gemellaggio, coinvolgendo direttamente i cittadini, promuove il dialogo interculturale, lo scambio di conoscenze, esperienze e valori, permettendo un arricchimento reciproco.

Con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto, al fine di promuovere forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici, favorisce e sostiene i gemellaggi, anche attraverso l'istituzione di un apposito registro regionale dei gemellaggi finalizzato a promuoverne la conoscenza.

In tal senso la Regione intende operare, in conformità al proprio Statuto (articolo 18) e in declinazione dei propri titoli di competenza legislativa in materia, ma nel contempo nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" che come noto, distingue fra accordi internazionali ed intese e, per quanto rileva nel caso di specie, gemellaggi, ascrivibili al comma 7 dell'articolo 6, quali "attività di mero rilievo internazionale" già definite dall'articolo 2 del DPR 31 marzo 1994 e che possono svolgersi con il limite dell'oggetto (che non deve travalicare l'assetto delle competenze così come attribuite e distribuite dall'art. 117 Cost) e nel rispetto delle procedure (espressamente disposte dalle autorità statali) allo scopo di contemperare l'esigenza dell'autonomia delle Regioni e degli Enti Locali nella proiezione internazionale con quella del rispetto dell'esclusiva competenza dello Stato in materia di politica estera.

Ne consegue, con riferimento al testo di legge, che:

- l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta, ovvero introdurre regole e principi generali, in materia di interventi di promozione e sostegno, rispetto ad un tema - l'istituto del gemellaggio - che è già intercettato da alcune leggi regionali anche se con finalità specifiche;*
- l'articolo 2 prevede la concessione di contributi a enti territoriali veneti per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi;*
- l'articolo 3 dispone l'istituzione di un elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione;*
- l'articolo 4 prevede, con la clausola valutativa, la trasmissione alla commissione consiliare competente di una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, con cadenza biennale;*
- l'articolo 5 disciplina la norma di prima applicazione prevedendo, che fino a definizione a regime dei criteri e modalità di concessione di contributi per*

sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l'istituto del gemellaggio;

- l'articolo 6 contiene la norma finanziaria con cui si dà atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono quantificati in euro 100.000 per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 maggio 2024, dove ha assunto il numero 265 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 28 maggio 2024 è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 19 settembre 2024 è stato illustrato ai componenti della medesima Commissione.

Nella seduta del 20 novembre 2024, infine, la Prima Commissione ha esaminato il provvedimento, apportando alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 6 (Norma finanziaria), concludendo i propri lavori e licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Forza Italia -Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali); si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Luisetto).

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità con l'articolo 18 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, promuove forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici.

2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.

Art. 2 – Concessione dei contributi.

1. La Giunta regionale concede contributi a enti territoriali locali del Veneto per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi, coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3 – Elenco dei gemellaggi.

1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, l'elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disciplina il funzionamento.

2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l'elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.

Art. 4 – Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all'entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Art. 5 – Norma di prima applicazione.

1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 2 della presente legge, in tema di criteri e modalità di concessione dei contributi per gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l'istituto del gemellaggio.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 – Concessione dei contributi.	3
Art. 3 – Elenco dei gemellaggi.	3
Art. 4 – Clausola valutativa.	3
Art. 5 – Norma di prima applicazione.	3
Art. 6 - Norma finanziaria.....	3